

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2002 sul ricorso R 0036/2002-3 sulla registrazione del marchio «Lindenhof» con il numero di registrazione 629741;
- ordinare alla convenuta di pagare alla ricorrente le spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	REWE-Zentral AG
Marchio comunitario di cui è chiesta la registrazione:	Marchio denominativo «Lindenhof» tra l'altro per la classe di merce 32 (acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta) — Domanda n. 629741
Titolare del marchio o del segno opposto nel ricorso in opposizione:	La ricorrente
Diritto al marchio o segno contrapposto:	Il marchio figurativo «LINDERHOF» per merci della classe 33 (vino spumante)
Decisione della Divisione di opposizione:	Parziale rigetto dell'opposizione
Decisione della Commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi del ricorso dinanzi al Tribunale	<ul style="list-style-type: none"> — Sussisterebbe un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾. — I marchi contrapposti sarebbero molto simili. — Le merci della richiedente non sono sufficientemente differenti dalle merci della ricorrente.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GUL 11, pag. 1).

Ricorso della ACEA S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 2002

(Causa T-297/02)

(2002/C 289/67)

(Lingua processuale: l'italiano)

il 30 settembre 2002, la ACEA S.p.A., con gli avvocati prof. Andrea Giardina, prof. Luca G. Radicati di Brozolo e Vincenzo Puca, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (Aiuto di Stato n. C.27/99) nella parte in cui dichiara illegittimi ed incompatibili con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito, concessa dall'Italia alle imprese di servizi pubblici locali a maggioranza pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 70, della L. n. 549/1995, nonché i prestiti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 488/1986, e nella parte in cui impone all'Italia il recupero di detti aiuti presso i beneficiari, tra cui la ricorrente (articoli 2 e 3 della Decisione)
- condannare la Commissione al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-292/02 Confederazione Nazionale dei Servizi/Commissione.

Si insiste in particolare sulla inidoneità della misura in oggetto per essere costitutiva di aiuto di Stato, dato che le aziende beneficiarie del regime in questione non operano in un regime di concorrenza. D'altra parte, qualora le misure contestate fossero considerate aiuti di Stato e non fossero qualificate come aiuti esistenti, esse dovrebbero essere considerate come aiuti compatibili, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. c) CE.

L'atto impugnato violerebbe inoltre i principi di legittimo affidamento e proporzionalità, nella misura in cui la Convenuta ha ordinato allo Stato italiano di recuperare i presunti aiuti.

Ricorso presentato il 1° ottobre 2002 della sig.ra Anna Romero Romeu contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-298/02)

(2002/C 289/68)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 1° ottobre 2002 la sig.ra Anna Romero Romeu, residente in Bruxelles, rappresentata dal dott. D. Ramón García-Gallardo Gil-Fournier e dalla sig.ra D. Javier Guillem-Carrau, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 10 giugno 2002 che nega il diritto all'indennità di dislocazione e alle altre indennità connesse, conformemente alla giurisprudenza Lozano;
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente, dipendente della convenuta, si oppone alla decisione dell'APN che le nega il diritto all'indennità per espatrio (art. 4, allegato VII dello Statuto) che, a suo avviso, le è dovuta poiché la sua residenza abituale e centro di interessi durante il periodo di riferimento rilevante ai fini dello Statuto era Barcellona e non Bruxelles.

A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce:

- Errore manifesto nella valutazione dei fatti, nella misura in cui la decisione impugnata non considera, da un lato, il lavoro svolto da una Rappresentanza della Comunità autonoma spagnola a Bruxelles come «servizi resi per un altro Stato» e, dall'altro, non tiene conto della situazione personale della richiedente alla luce dei vincoli duraturi con il paese di servizio.

- Violazione del principio di non discriminazione, poiché si conferisce un fattore discriminatorio a situazioni personali sostanzialmente identiche, dato che per determinati dipendenti che sono stati al servizio dell'Ufficio dei Länder tedeschi o di Federazioni del Regno Unito a Bruxelles non è stato preso in considerazione il periodo di lavoro precedente alla sua entrata in servizio ai fini del calcolo del periodo di riferimento.

La ricorrente deduce ancora la violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso del sig. Carles Dedeu i Fontcuberta contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 2002

(Causa T-299/02)

(2002/C 289/69)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 30 settembre 2002 il sig. Carles Dedeu i Fontcuberta, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti D. Ramón García-Gallardo Gil-Fournier e D. Javier Guillem-Carrau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto implicito del 23 settembre 2002 relativamente al reclamo n. 275/02, con cui è stato negato al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione e, conseguentemente, delle altre indennità connesse conformemente alla giurisprudenza Lozano;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-298/02, Ana Herrero Romeu contro Commissione.